

REPLICHE

«NON LO FO' PER PIACER MIO...».
BREVI OSSERVAZIONI (E QUALCHE ULTERIORE QUESITO)
SULL'“INSOSTENIBILE” AVALUTATIVITÀ
DELL'INTERPRETAZIONE GIURIDICA

Aljs Vignudelli

1. *Accordi e disaccordi.* Le belle “note a margine”¹ che Giorgio Pino ha recentemente avuto la gentilezza di dedicare al mio volume *Interpretazione e Costituzione*, in realtà, solo riduttivamente possono dirsi “note”, se è vero che esse risultano uno straordinario “condensato” di teoria del diritto (dell'Autore e non solo sua). E, al tempo stesso, neppure esse sembrerebbero tanto “a margine”, se è vero che – pur dichiaratamente non interessandosi dell'intero perimetro dell'opera recensita² – puntano tuttavia a mettere in luce il cuore³, e sia pure al dichiarato scopo di “trafiggerlo”...

Ciò detto, le questioni sollevate da Pino sono tali e tante che sarebbe vano pensare di rispondere a ogni singolo rilievo che vi si ritrova formulato.

Per potersi confrontare in modo serio con tutti gli snodi concettuali chiamati in scena, infatti, servirebbe – né più, né meno – lo spazio d'un libro e, del resto, quel libro sono (e rimango) convinto d'averlo già scritto nell'*A.D.* 2011 (a patto, è

ovvio, di considerarne seriamente il complessivo impianto architettonico)⁴. Giacché però “ripescare” e magari riproporre “in pillole” i passaggi dove idealmente affronto le singole tematiche chiamate in causa dal mio interlocutore costringerebbe a trasformare sostanzialmente questo breve scritto in un'interminabile serie di rinvii – che assumerebbero così le forme immancabilmente insopportabili d'un dialogo (o peggio d'una polemica) fra “iniziati” – non intendo infliggere a nessuno questo genere di supplizio.

Per simpatia col lettore mi limiterò piuttosto a offrire una chiave di lettura – deliberatamente selettiva, anche se spero non arbitraria – della critica che mi viene rivolta, a svolgere qualche riflessione in merito e infine a indirizzare a mia volta, come ormai da tradizione⁵, alcuni quesiti al mio “crucifisso”.

Confido in tal modo che questa divenga l'occasione tanto per precisare alcuni punti del mio lavoro che, nonostante tutto, residuano (a mio credere) incompresi, quanto

forse per dire qualcosa di (relativamente) “nuovo” approfittando del “buono” che si cela dietro ogni critica intelligente, come sicuramente sono quelle di Pino. Le quali ultime, se non mi paiono necessariamente imporre l’abbandono delle mie “vecchie” tesi, quanto meno mi offrono la possibilità di formularle meglio, d’eliminarne le residue opacità o, se del caso, d’integrarle con qualche ulteriore argomento.

Infatti, conferma della circostanza che, se il dialogo si protrae a sufficienza, quanto meno un certo accordo sui “fondamentali” si possa progressivamente costituire⁶, un indiscutibile merito da riconoscere a Pino è indubbiamente quello d’aver colto una serie d’aspetti del mio lavoro sui quali in precedenza ho avuto l’impressione di non essere riuscito a farmi intendere al meglio⁷. E se è vero che su ciascuno di questi punti Pino eleva delle obiezioni che, come cercherò di mostrare in queste pagine, non mi sembrano sufficientemente conclusive, intanto esse sono rivolte a un bersaglio correttamente individuato e non alla proverbiale “tigre di carta” evocata al solo fine di poterla abbattere con minor tribolazione.

Per ciascuno snodo procederò adesso in questo modo: riassumendo dapprima i termini dell’*accordo* fra me e Pino sul *contenuto* delle mie tesi (A) per passare poi a quelli del perdurante *disaccordo* fra di noi circa la *sostenibilità* delle medesi-

me, esponendo dunque la critica di Pino (B) e argomentando una breve risposta ad essa (C).

2. Il concetto di ‘interpretazione’.

Anzitutto Pino individua esattamente⁸ la mia definizione di ‘interpretazione’ quale attività intellettuale-conoscitiva, praticabile e praticata da chiunque, d’individuazione del significato (o dei significati, se plurimi) dei documenti normativi, retta da regole che consentano: 1) di distinguere le interpretazioni *corrette* da quelle che corrette non sono⁹ e/o; 2) di distinguere ciò che è interpretazione *in senso stretto* da tutta una serie d’altre eterogenee operazioni, le quali pure spesso passano sotto il nome di ‘interpretazione’, ma che a differenza dell’interpretazione (in senso stretto) non hanno né possono avere natura conoscitiva e parrebbero più fruttuosamente riconducibili ai diversi concetti di “integrazione” o di “co-produzione” del diritto¹⁰.

Pure esatto è il rilievo di Pino¹¹ secondo cui la mia definizione di ‘interpretazione’ è di carattere dichiaratamente *stipulativo*. In *Interpretazione e Costituzione* non pretendo cioè di dire *cosa sia* (o magari *cosa sia “in sé”*) l’interpretazione, bensì preciso convenzionalmente *cosa io intenda* quando utilizzo la parola ‘interpretazione’ nell’ambito del ragionamento che vado articolando. E lo preciso, in modo espresso e all’inizio del mio studio, pro-

prio nella consapevolezza che a questo disgraziato vocabolo fanno capo sin troppi differenti concetti (= significati), e che dunque procedere senza chiarire quello al quale esclusivamente ci si rifà finirebbe fatalmente per accrescere la già ragguardevole confusione che caratterizza questa materia¹².

Sullo "statuto logico" dell'operazione stipulativa non v'è ragione particolare d'insistere, giacché anche qui il mio interlocutore ha idee chiare e condivisibili: una stipulazione non è né vera, né falsa, ma semmai più o meno chiara, più o meno utile, più o meno opportuna rispetto agli scopi che attraverso di essa ci si prefigge di raggiungere¹³.

Pino, pertanto, in modo corretto dal punto di vista della sintassi argomentativa, non mi contesta d'effettuare una stipulazione *falsa*, bensì di proporre una *inutile* (e fors'anche schiettamente *insensata*) a fini teorico-esplicativi nonché – di conseguenza e per di più – *controproducente* per quelli (pratici) di politica del diritto che mi vengono attribuiti.

Inutile, poiché l'obiettivo di descrivere un'attività ideologicamente "adiafora" di semplice ricognizione del significato (o dei significati) dei documenti normativi sarebbe di per sé irrealizzabile, vertendo su un oggetto impossibile¹⁴.

Controproducente, poiché dall'inutilità della stipulazione da me proposta discenderebbero fatal-

mente anche la sua *inefficienza* e la sua *inefficacia* rispetto alle finalità politico-ideologiche che (si suppone) animerebbero il mio discorso.

Infatti, il mio (presunto) obiettivo (di politica del diritto) di garantire il corretto funzionamento della separazione dei poteri nel nostro ordinamento¹⁵ – facendo in modo che ciascuno dei soggetti coinvolti (e in particolare il giurista/interprete) si assuma le proprie responsabilità allorché svolge attività di tipo *lato sensu* politico¹⁶ – sarebbe ostacolato dal qualificare come scientifica un'attività (quella dell'interpretazione in senso stretto) che in realtà non può esserlo, quando invece lo si potrebbe realizzare in grado più elevato riconoscendo (già a livello delle stipulazioni iniziali) «la politicità di *tutte* le attività interpretative»¹⁷.

Per parte mia, cercherò ora di confrontarmi con gli argomenti di Pino per dimostrare viceversa come, nell'ordine, (1) la mia stipulazione, a certe condizioni, abbia una sua utilità a fini descrittivi, nonché (2) consenta, rispetto all'alternativa prospettata da Pino, anche una migliore realizzazione dei citati fini di politica del diritto, sui quali peraltro vorrei tornare in conclusione di questo scritto per evitare alcuni ulteriori (ed inutili) fraintendimenti.

3. Il mito di Tantalos: la scientificità impossibile. Per sostenere come la

mia stipulazione in ordine all'interpretazione giuridica sia un sostanziale "fuor d'opera" (seppur animato dalle migliori intenzioni), Pino ricorre a un'argomentazione apparentemente molto lineare. Da una parte qualifica, almeno in prima battuta, il diritto come un fenomeno linguistico¹⁸, all'interno del quale la comunicazione avviene per il tramite di enunciati (le disposizioni normative). Dall'altra parte, sostiene che il diritto così inteso – vale a dire, parrebbe, come insieme di enunciati linguistici prescrittivi – costituisce un oggetto dell'attività interpretativa «tale da rendere inattingibili le qualità di scientificità, avalutatività e conoscibilità»¹⁹ che io attribuisco (stipulativamente) all'interpretazione giuridica.

Pino precisa inoltre – ed è una puntualizzazione assai importante, che sarà necessario riprendere – come l'impossibilità di concepire una significazione (= interpretazione) degli enunciati normativi quale atto di semplice conoscenza (in questo senso scientifico e avalutativo), pertanto, dipenderebbe da ragioni "oggettive", legate cioè all'oggetto di tale (impossibile) conoscenza. *Non* dipenderebbe, viceversa, dalla semplice considerazione "soggettiva" secondo cui «*di fatto* i giuristi non riescono o non vogliono comportarsi da scienziati mossi da fini conoscitivi»²⁰.

Di séguito, Pino espone le ragioni per cui la comunicazione giuridi-

ca non potrebbe funzionare in modo analogo alla comunicazione prescrittiva ordinaria, dove pure di solito ci s'intende senza troppi patemi. La "specialità" della prima rispetto alla seconda sarebbe, riassumendo, costituita da uno sfondo generale²¹ sul quale s'innesterebbe un formidabile elenco d'ulteriori e più specifici fattori²² quali fonti di genuini e «pressoché inevitabili»²³ dubbi interpretativi.

3.1. Sugli assiomi dell'Indeterminatezza Radicale (lo sfondo generale). Iniziamo allora, sinteticamente, col dire che lo "sfondo generale" della comunicazione giuridica tratteggiato da Pino parrebbe di per sé tanto condivisibile negli elementi costitutivi, quanto poco persuasivo rispetto alle conclusioni che se ne traggono o che si vorrebbero suggerire come implicite al lettore.

Le caratteristiche indicate quale cornice generale della comunicazione legislativa e che spiegherebbero come essa *non* potrebbe funzionare al pari di quella ordinaria sarebbero le seguenti: 1) l'emittente (il legislatore) è un soggetto collettivo, *per tanto* non se ne potrebbe chiaramente individuare un'unica intenzione come nel caso del singolo individuo; 2) la comunicazione legislativa consta di prescrizioni destinate a non esaurirsi in un unico atto d'applicazione ("astrattezza") e che non si riferiscono a oggetti o soggetti singolarmente individuati,

bensi a enti riconducibili a una certa classe ("generalità"), *pertanto* è spesso costretta a utilizzare termini generali, generici, indeterminati; 3) il contesto di emissione e quello di ricezione del messaggio comunicato non coincidono, *pertanto* è possibile che fra l'emissione e la ricezione del messaggio mutino gli usi linguistici, il contesto d'applicazione (la c.d. "realtà socio-economica") del precetto o quello normativo (le altre disposizioni/norme dell'ordinamento).

Essendomi già ampiamente occupato in *Interpretazione e Costituzione* di ciascuna di queste tematiche – qui riproposte senza particolari innovazioni rispetto alla loro trattazione più diffusa, di cui appunto nel mio lavoro monografico cercavo di mostrare la difficile sostenibilità razionale – mi limiterò a dei cenni davvero essenziali.

Anzitutto va rilevato come il primo punto, relativo alla difficile individuazione d'una (chiara) *intentio legislatoris*, parrebbe (caritatevolmente) da leggere in connessione *necessaria* coi due seguenti (entrambi, tuttavia, soltanto *eventuali*...). Supporre che la difficile individuabilità (o addirittura l'assenza) d'una volontà prescrittiva derivi *sic et simpliciter* dal fatto che l'emittente nella comunicazione sia un soggetto collettivo e non un singolo individuo, infatti, parrebbe di per sé contraddetto da una massa monumentale di dati empirici di segno opposto.

Per capirci, tanto i consigli di amministrazione delle S.p.A. quanto le più prosaiche assemblee di condominio assumono regolarmente delle decisioni che devono essere eseguite (e dunque dettano *regole* che uno o più esecutori designati debbono *applicare*) eppure nessuno sembrerebbe paventare che la relativa semantica sia sconvolta da chissà quali "tempeste siberiane" e lo stesso dicasi per l'ipotesi ancor più domestica della coppia di genitori che "catechizza" il proprio figlio, spiegandogli appunto quel che può, deve o non deve fare.

Certo, il problema d'individuare una chiara e univoca volontà dei soggetti collettivi esiste e si pone diversamente che non rispetto ai singoli individui. Tuttavia, questo non legittima sicuramente, e non legittima neppure nel caso del legislatore, a transumare mansueti verso tesi secondo cui, "visto che" non avrebbe senso ricorrere a indagini psicologizzanti, "tanto varrebbe" (o addirittura sarebbe "per forza di cose" necessario) ricorrere a finzioni come quella di soggetti *atemporalis* e *astratti*, contrapposti a quelli *storici* composti dai loro *concreti* membri. Infatti, che *esista* un'intenzionalità collettiva (storica e concreta), seppur differente da quella dei singoli componenti del collegio, è banalmente la *premessa* d'ogni seria indagine sul punto²⁴.

Che poi questa volontà collettiva sia idonea ad essere accertata in una

misura che consenta *sempre* d'individuare, per la connessione delle parole legislative, un significato sufficientemente preciso da risolvere *ogni* caso che possa presentarsi non è causa che io abbia mai inteso patrocinarlo.

M'accontento, più modestamente, di sostenere che da una parte (1) non vedo alcun vantaggio epistemico nel sostituire con un ectoplasma, qual è la metafisica volontà "astratta" del legislatore, il dato reale dell'intenzionalità espressa del legislatore storico e come dall'altra parte (2) seppur indubbiamente per certi versi difficile da definire e da accertare nei suoi dettagli, un nucleo d'intenzionalità legislativa sia viceversa conoscibile e utile. Tale utilità si palesa soprattutto "in negativo", per escludere certi significati dal novero dei possibili²⁵, ma anche, sia pure in misura minore, "in positivo", per individuare un manipolo di situazioni-tipo certamente rientranti nell'ambito applicativo della norma al momento in cui veniva varata la relativa disposizione.

Proprio la presenza d'una *intento legislatoris*, d'altro canto, parrebbe "sdrammatizzare" il fin troppo romanzato discorso sulla generalità e sull'indeterminatezza radicali che affliggerebbero il lessico giuridico-legislativo.

Per prima cosa, come lo stesso Pino ammette, l'utilizzo di termini *generalis* (riferiti cioè a classi: [tutti] i cittadini, non il cittadino *x*; [tutte]

le automobili, non l'automobile *k*), *vaghi* (d'incerta applicazione per una serie di situazioni marginali) o *generici* (riferiti indifferentemente a una pluralità di situazioni diverse)²⁶, è un'occorrenza sì *tipica* della legislazione, ma *non necessaria*.

E allora verrebbe intanto da chiedere: non potrebbe l'interpretazione degli enunciati normativi dirsi scientifica *quanto meno* allorché tali caratteristiche del linguaggio *non* ricorrano?

Anche nel caso tipico della legislazione generale e astratta, ad ogni modo, giova ricordare come tutte le menzionate qualità semantiche degli enunciati legislativi siano proprietà che, se presenti, possono ricorrere in "grado" assai diverso, potendo dunque porre all'interprete difficoltà *più o meno* intense, e comunque – dato ancor più importante – *non certo in ogni istanza interpretativa*.

L'ormai "mitico" (e, a esser onesti, sfinente esempio del) divieto di ingresso ai 'veicoli' in un parco pubblico porrà forse problemi interpretativi(/applicativi) nel caso di monopattini e ambulanze, ma non certo per il neopatentato che in mezzo a margherite, passeggi e anatroccoli derapasse audacemente con la sua nuova *Cayenne Turbo* come in una Carrera Messicana.

E ancora, consideriamo per un istante senza isterie l'*archetipo* stesso della categoria dei termini vaghi – quelli, per capirci, che faticica-

mente ricorrerebbero nel lessico legislativo – costituito dall'aggettivo 'calvo'. Ebbene, è certamente vero che il criterio (la quantità di capelli) per distinguere il calvo dal capelluto è impreciso, e dunque non consente di qualificare con sicurezza *in ogni circostanza* un soggetto secondo l'una o l'altra delle categorie. Altrettanto certamente, tuttavia, questo non parrebbe comportare di per sé la *generale* impossibilità di distinguere utilmente grazie ad esso (criterio), proiettandoci in un "universo parallelo" dove Bob Marley verrebbe fatalmente a confondersi col tenente Kojak.

Dunque, anche qui, verrebbe da chiedere: *pure in questi ultimi casi* l'interprete sarebbe fatalmente chiamato a effettuare "scelte di valore" nella significazione dell'enunciato legislativo o non potrebbe, più serenamente, limitarsi alla ricognizione d'un significato preesistente e sufficientemente univoco?

Certo, si dirà, per definizione *non tutti* i casi sono "paradigmatici". Ma non sarebbe altrettanto assurdo supporre che esistano unicamente savane di *hard cases*?

E se appunto esistono, *anche* con riferimento a termini generali, generici o vaghi, delle "ipotesi paradigmatiche", questo parrebbe dovuto – daccapo – specificamente alla famigerata *intentio legislatoris* (il legislatore voleva disciplinare in una data maniera *quanto meno* quei casi), la quale dunque se non altro

eviterà che s'applichi il divieto d'ingresso ai 'veicoli' anche ai barboncini o alle miniature della Burago o, per altro verso, che si dubiti della sua applicazione al nostro "uomo Porsche" di qualche riga più sopra.

Che questo poi finisca per "fissare" gli usi linguistici al tempo in cui il precetto è stato originariamente formulato è rilievo in un certo modo esatto, ma da precisare e comunque non così drammatico come lo si amerebbe dipingere.

Da una parte, infatti, ciò avverrà molto più per il significato *intensionale* d'un vocabolo, cioè per l'insieme delle caratteristiche che definiscono il concetto designato dalla parola, che non per il significato *estensionale*, vale a dire per l'insieme degli "oggetti del mondo" a cui il predicato in questione si applica. Dall'altra, nulla esclude che tanto i nuovi usi linguistici della vecchia espressione legislativa, quanto i casi "nuovi" a suo tempo non contemplati dal legislatore, possano essere presi in considerazione anche se rispetto ad essi una specifica volontà legislativa è da ritenersi assente, ad esempio qualora l'ordinamento in parola preveda una qualche forma d'auto-integrazione.

Né sembrerebbe poi da dimenticare – al di là, ovviamente, della sempreverde possibilità per il legislatore d'intervenire con una nuova disciplina della materia – che spesso è la stessa formulazione del precetto a risolvere in anticipo la que-

stione del proprio “aggiornamento”. Questo accade quando, ad esempio, al posto d’elencazioni tassative s’utilizzino espressioni come quella dell’art. 21 Cost., dove oltre alla «parola» e allo «scritto» si tutela «ogni altro mezzo di diffusione» del proprio pensiero, esprimendo così una specifica “apertura” all’inclusione di nuove ipotesi originariamente non previste.

Osservazioni, queste, che ci hanno già introdotto al centro del terzo elemento dello “sfondo generale” affrescato da Pino, vale a dire la possibile distanza temporale fra il contesto d’emissione del precetto giuridico e quello della sua ricezione.

Se degli usi linguistici e del loro cambiamento già s’è detto, quanto al resto anche qui vale la pena di precisare come io non abbia mai inteso negare che il contesto ordinamentale, a certe condizioni, per lo meno *possa* (in vario grado) influire sulla significazione della singola disposizione giuridica²⁷. E d’altro canto, come già si vedeva, è persino ovvio che una mutata realtà fattuale possa segnalare dei casi non presi in considerazione (e magari neppure concepibili) dal legislatore al momento della redazione del precetto scritto.

Questo, tuttavia, non mi pare affatto giustificare la conclusione secondo cui contesto d’emissione e contesto d’applicazione (in cui viene automaticamente risolto quello di

ricezione...) del precetto tutto sommato s’equivalgano o magari che nel caso – peraltro, si torna a dire, solo *eventuale* – d’una distanziamento temporale il secondo possa (o addirittura debba) prevalere sul primo.

Segnatamente l’esistenza d’una concreta volontà prescrittiva dell’emittente, viceversa, mi fa ritenere che, in caso di dubbio (o di “confitto” tra i potenziali esiti), a risultare (epistemicamente) privilegiato per l’assegnazione di senso all’enunciato giuridico sia più il contesto d’emissione rispetto a quello d’applicazione dell’enunciato prescrittivo.

Le posizioni che, esplicitamente o implicitamente, suggeriscono una prevalenza del contesto d’applicazione del precetto, infatti, finiscono tutte per basarsi sul seguente argomento, palesemente *controfattuale*: se il legislatore avesse *oggi* formulato una disposizione siffatta (= “se mia nonna avesse le ruote...”), *allora* l’effetto coerente con la *ratio* della relativa norma sarebbe *x*, diverso da *y* quale invece era al momento della concreta redazione del precetto, *dunque* bisognerebbe interpretare la detta disposizione come *N_x* e non come *N_y* (= “...sarebbe una carriola!”). Malauguratamente, però, si tratta d’un assunto basato proprio su quella *finzione* del legislatore astratto, di cui già s’è detto, e che si rivela *ictu oculi* difficilmente compatibile con la constatazione,

stavolta *fattuale*, che se il legislatore oggi desiderasse davvero gli effetti prodotti dalla norma N_x (e non invece quelli della "vecchia" norma N_y) non avrebbe che da intervenire, cambiando direttamente (ed espressamente) la relativa disposizione.

La dimostrazione di ciò parrebbe peraltro offerta proprio dall'esempio delle sigarette elettroniche più volte citato da Pino come il famoso "caso nuovo" che potrebbe legittimare un'interpretazione differente del medesimo precetto legislativo (situazione peraltro – guarda un po' – risolta poi con un esplicito *intervento del legislatore* e non certo a colpi d'interpretazioni "decisorie" ...).

L'interpretazione del medesimo enunciato (supponiamo, per comodità, espresso dal classico cartello «vietato fumare» esposto nei locali pubblici) sarebbe potenzialmente diversa nel caso delle sigarette contenenti tabacco (qui la fattispecie concreta "fumo di sigaretta" si sussume in quella astratta "vietato fumare") rispetto a quello delle sigarette elettroniche (qui la fattispecie "fumo di sigaretta" potrebbe anche non sussumersi nella fattispecie astratta "vietato fumare").

Ergo, secondo Pino, l'enunciato 'vietato fumare' sarebbe *sempre* interpretabile in modo diverso di fronte a un caso nuovo, di modo che la scelta interpretativa alla base della decisione di sussumere o

meno il caso nuovo nella norma espressa dalla vecchia disposizione sarebbe *sempre* frutto di un'attività valutativa e non meramente ricognitiva d'un significato normativo preesistente²⁸.

Domanda: passi per il caso "nuovo" (o meglio, per un particolare caso nuovo che sollevi dubbî sulla coerenza con la *ratio legis* dell'applicazione del divieto), ma – daccapo – l'interpretazione/applicazione diverrebbe *sempre* discrezionale, anche "retroattivamente", per il caso "vecchio"?

Sarebbe interessante avere al più presto lumi da chi di competenza, perché in caso positivo la tentazione d'alleggerire le lunghe ore dei prossimi appelli invernali con piramidi di Montecristo No. 2 oppure con pipe Dunhill imbottite da once di Balkan Sobranie diverrebbe letteralmente irresistibile...

3.2. Racconti della *craquelure* (gli argomenti specifici). Sugli argomenti specifici chiamati in causa da Pino (13 punti, verosimilmente solo esemplificativi...), come già anticipavo, davvero non vorrei scendere nel dettaglio e per una trattazione sistematica dei singoli aspetti del problema non vedo altra alternativa se non quella di rinviare alla lettura di *Interpretazione e Costituzione*²⁹. Quel che posso dire in questa sede, cercando una volta di più di riassumere, è che lo scenario evocato dal mio interlocutore, come spesso ca-

pita in questo diffuso genere di rappresentazioni vagamente apocalittiche, imbastisce un impressionante “affresco” di tutti i possibili “intoppi” che possono capitare nella comunicazione giuridica.

Si discorre, fra l'altro, delle varie forme d'indeterminatezza dei termini giuridici, di *open texture*, dei casi non previsti al momento della redazione del precetto, delle lacune e delle antinomie, del brocardo *cessante ratione legis cessat ipsa lex*, della “necessità” d'evitare applicazioni irragionevoli delle norme, dei molteplici livelli di legalità (e dell'opportunità d'effettuare interpretazioni adeguatrici), della pluralità di “tecniche interpretative”, dell'interesse (pratico) divergente degli attori giuridici, delle diverse ideologie circa le fonti del diritto riscontrabili presso di loro e di molto altro ancora.

Alcune considerazioni (*rari nantes in gurgite vasto...*) in ordine sparso, allora, a cominciar da quella per cui si tratta di problematiche *assai eterogenee*, per almeno due ordini di ragioni rilevanti ai fini che qui ci occupano.

Da una parte, intanto, in diverse ipotesi qui *non* si tratta di tematiche *interpretative* in senso stretto. Infatti, pur mettendo da parte la differenza fra *interpretazione* e *applicazione*³⁰ – sulla quale ultima soltanto vertono, per lo più, i problemi “interpretativi” segnalati da Pino –, molte questioni non vertono a rigo-

re né sull'interpretazione c.d. *in abstracto* (interpretazione orientata ai testi), né su quella *in concreto* (interpretazione orientata ai casi = applicazione)³¹.

Non è così, ad esempio, nel caso delle *lacune* – la cui individuazione è prolettica all'*integrazione* dell'ordinamento –, giacché l'assenza d'una disciplina giuridica specifica per una fattispecie *x* (ritenuta giuridicamente rilevante in quanto simile in un elemento essenziale alla fattispecie *y*, già regolata dal diritto), per essere riscontrata, *presuppone* appunto l'interpretazione in senso stretto delle disposizioni potenzialmente rilevanti.

E neppure parrebbe porre problemi interpretativi (in senso stretto) il verificarsi di *antinomie*, giacché, verrebbe da dire “per definizione”, i contrasti fra norme (= *anti-nomie*), per essere riscontrati, di nuovo *presuppongono* appunto la conoscenza del contenuto di queste norme, e dunque danno l'interpretazione in senso stretto già per avvenuta³².

Sa solo il Cielo poi come possa essere considerata interpretativa la riflessione sulla desuetudine evocata dal latinetto *cessante ratione legis cessat ipsa lex*, là dove – al di là d'ogni considerazione circa la sostenibilità giuridica di questo adagio – certamente non si tratta di sostenere che la data disposizione non esprima più alcuna *valenza semantica* (come se le parole che la com-

pongono, d'un tratto, "non significassero più nulla" ...), ma piuttosto che non la si debba più considerare *in vigore*.

Il che ci conduce all'altro "versante" della già segnalata eterogeneità delle fonti di dubbî (*soi-disant* interpretativi) citate da Pino, vale a dire il loro mescolare problematiche *epistemiche*, relative alla *conoscenza* del contenuto degli enunciati legislativi, con preoccupazioni *pratiche*, relative alla *valutazione* (positiva o negativa) *degli effetti* che l'applicazione delle norme così desunte avrebbe "sul mondo".

Come altrimenti considerare, infatti, oltre alla già citata idea della c.d. *interpretatio abrogans*, elementi quali le «considerazioni consequenzialiste» o la «necessità di evitare applicazioni irragionevoli o assurde di una norma»³³? Qui la presunta "necessità", evidentemente, è tale solo se si conviene che per qualche ragione (strutturale o magari assiomatica) il diritto debba *sempre e comunque* fornire una disciplina (percepita come) *ragionevole*, e non soltanto *possibile*, del comportamento umano. Venuto meno questo presupposto³⁴, tuttavia, anche l'implicazione necessaria cade, e con essa il potenziale effetto sull'interpretazione in senso stretto.

A ciò s'aggiunga inoltre come, a ben vedere, nell'elenco di Pino facciano talora capolino, citate quali fonti di "oggettivi" dubbî interpretativi, questioni che apparentemen-

te s'era convenuto d'escludere dal perimetro degli argomenti ammessi, come il possibile comportamento *di fatto* non conforme a scientificità tenuto dai giuristi in ambito interpretativo.

Come altrimenti considerare, infatti, la «disponibilità, in una cultura giuridica appena minimamente complessa, di una molteplicità di differenti tecniche interpretative e argomentative, ciascuna delle quali può potenzialmente suffragare conclusioni interpretative diverse»³⁵, che non a caso poco più avanti s'identifica con la «molteplicità di interpretazioni di fatto rese dagli operatori giuridici»³⁶? Ed ecco che, in questo modo, quel che si era fatto uscire dalla porta parrebbe rientrare quatto quatto dalla finestra...

Ma infine, ammesso e non concesso che, superando tutte queste perplessità, s'arrivassero a considerare gli elementi citati da Pino quali cause "oggettive" d'autentici dubbî interpretativi, sarebbe mai possibile pensare – come viene apparentemente dato per scontato dal mio interlocutore – che tali problemi davvero si verificchino *sempre*, disgiuntamente o magari tutti insieme, per *ogni singola* istanza interpretativa³⁷?

Detto altrimenti, è verosimile immaginare che l'interprete, posto di fronte a un enunciato normativo, si ritroverà *sempre* davanti, alternativamente o addirittura cumulativamente, a casi di monopattini o am-

bulanze, di *rationes legis* poco chiare od ormai obsolete, di tecnicizzazioni plurime, non univoche o distanti dal linguaggio ordinario, di disposizioni fraseggiate per “clausole generali”³⁸ e così avanti?

La questione, si badi, è tutt’altro che secondaria e solo apparentemente provocatoria, giacché dietro il dato quantitativo o statistico (sul quale, peraltro, molto vi sarebbe da discutere) si cela un aspetto concettuale semplicemente decisivo.

La forza dell’argomento critico di Pino, infatti, sta e cade col fatto che un’interpretazione oggettiva non possa darsi *mai* o, detto altrimenti, che «*tutte* le attività interpretative»³⁹ sarebbero, e non potrebbero che essere, operazioni di carattere *lato sensu* politico. Peccato che, come tutti gli argomenti basati sulla *necessità*, essi sono sì fortissimi, ma basta anche *un solo caso* contrario – nel nostro discorso, una sola ipotesi in cui *non* si verificano gli inconvenienti di cui sopra – per confutarli in radice.

Al buon senso di chi ci legge, allora, valutare verosimiglianza o “fantascientificità” di tale occorrenza...

4. Interpretazione e “altri disastri”.

Certo, scorrere le elencazioni di tutti i problemi che possono affliggere la comunicazione giuridica è un po’ come sfogliare un manuale di patologia medica: se già non si è ipocondriaci, si può sempre diventare un po’ “allarmisti”.

Se tuttavia quel che s’è scritto finora ha un senso – e se dunque si rifiuta l’assioma “argantiano” secondo cui tali e tante sono le possibili malattie che sarebbe impossibile non averne almeno una –, se ne deve dedurre come, *almeno in alcuni casi*, anche il più volenteroso degli interpreti dovrà (epistemicamente) rassegnarsi a placare la propria “volontà partecipativa”, accontentandosi d’una attività di significazione degli enunciati legislativi scevra da profili di valutatività/discrezionalità e che dunque in questo senso possa dirsi scientifica.

Ed è precisamente in *questo* senso che la mia stipulazione mi pare mostrare la sua utilità a fini teorico-esplicativi, consentendo di distinguere quando – a scanso di equivoci, non solo ma *anche* a fini applicativi – semplicemente *s’interpretano* i documenti normativi (e poi magari s’applica l’unica norma così epistemicamente ricavabile), e quando invece si fanno *altre cose*, come nel caso della c.d. *interpretazione “decisoria”* (là dove, contingentemente, si opta per uno solo dei plurimi significati parimenti ammissibili) o dei varî procedimenti d’*integrazione* dell’ordinamento.

Mi trovo pertanto d’accordo con Pino quando suggerisce di distinguere fra un’interpretazione *ricognitiva* ed una *decisoria*⁴⁰, ma per le ragioni sopra indicate non sono per nulla convinto che l’interpretazione ricognitiva debba “riconoscere” il

valore epistemico di tutta una serie di dati che invece Pino (in ottima compagnia) ritiene evidentemente rilevanti (comportamento *di fatto* assunto da certi interpreti, argomentazioni di carattere pratico, preponderante rilievo del contesto d'applicazione e così avanti).

Quanto poi al discorso secondo cui il confine fra interpretazione e integrazione talora si faccia incerto, fino quasi a scomparire, trovo curioso che Pino chiami in causa il noto esempio della differenza (impossibile?) fra *interpretazione estensiva* e *analogia*.

Il quale costituisce sì un ottimo argomento, ma per la causa *opposta* a quella che Pino parrebbe voler sostenere. Esso, infatti, vale solo egregiamente a dimostrare come l'interpretazione c.d. estensiva *non* costituisca interpretazione *in senso proprio* (= ai sensi della stipulazione di cui qui si discorre) e come il tentativo di differenziarla dall'integrazione analogica sia, essenzialmente, soltanto un *cheap move* fabulatorio talora utilizzato per eludere il divieto d'analogia in materia penale.

Proprio la vicenda teorica citata da Pino, quindi, da una parte mi parrebbe la miglior conferma della bontà della mia proposta di differenziare in modo chiaro sin dalle scelte stipulative 'interpretazione' e "*Other Disasters*" e dall'altra parte consente di formulare uno dei più evidenti paradossi della teoria "pan-interpretativa" adottata, fra

gli altri, anche dal mio interlocutore.

Il paradosso è il seguente: ma se tutti i teorici più attenti (compreso Pino!)⁴¹ convengono che sotto il nome di 'interpretazione' s'annoverano oggetti così diversi ed eterogenei – e quanto meno sul versante analitico dovrebbe convenirsi circa il fatto che problemi differenti e specifici richiedano a loro volta trattazioni *differenti* e *specifiche* – come mai ci si ritrova poi a proporre una teoria dell'interpretazione giuridica irrimediabilmente *indifferenziata* e *generica*?

5. *Le regole dell'interpretazione fra anomia metodologica e nomofobia giuridica.* A leggere bene fra le righe, per esser franchi, è difficile scrollarsi di dosso la sensazione che alla fin fine l'idea retrostante alle correnti teoriche sull'interpretazione giuridica oggidi più diffuse non sia (quanto meno non sia *primariamente*) una riflessione sulla semantica degli enunciati normativi, ma piuttosto un tentativo molto ampio «di capire cosa fanno realmente i giuristi quando fanno il loro lavoro»⁴², riassumendo tutto questo genericissimo "fare" sotto il nome di 'interpretazione'.

E, fra gli altri fatti, è certamente un fatto pure che dal punto di vista storico i giuristi abbiano spesso concretamente mostrato una spiccata insofferenza rispetto alle *regole*, tanto metodologiche quanto giu-

ridiche, idonee a limitare il proprio margine di manovra nel “trattamento” dei documenti normativi (che comunque pubblicamente hanno sempre preteso di descrivere nel loro “oggettivo” significato).

Trattasi di quell’atteggiamento vagamente ossessivo (e talora insoffribile), d’indiscusso interesse psicanalitico, tipico di coloro che si sentono *a priori* “investiti” d’un qualche ruolo salvifico – quasi che il giurista dovesse concorrere “per diritto dinastico” allo sviluppo e magari anche alla perfezione dell’ordinamento – e che proprio per questo “insorgono” di fronte a presunti soprusi che impedirebbero loro d’espletare liberamente tale (sacrosanta?) “missione”.

Siffatta reazione, ai fini che qui interessano, parrebbe dal canto suo esprimersi in modo perfettamente complementare, da una parte, attraverso la metabolizzazione – beata, irriflessa e pressoché istantanea – dell’intera “filiera dogmatica” dell’odierna epistemologia giuridica (dalla volontà del legislatore astratto in giù e in su) e, dall’altra parte, nell’altrettanto fulminea e chirurgica “scotomizzazione” di qualsiasi elemento disturbante.

Tra questi ultimi, in prima fila sul “banco degli imputati” stanno ovviamente le faticose regole giuridiche sull’interpretazione della legge dettate dall’art. 12 delle *Disposizioni Preliminari al Codice Civile* (e, per quel che più specificamente ri-

guarda l’interpretazione/applicazione della Costituzione, dall’art. 28 della legge 87 del 1953), il cui significato nella mia impostazione mi vedo qui di nuovo costretto “bruttalmente” a riassumere.

Come Pino, ancora una volta, ha ben compreso⁴³, non ritengo che da questi articoli si possano trarre delle regole (giuridiche) tanto diverse da quelle (metodologiche) che si sarebbero dovute applicare ai documenti normativi una volta preso giudiziosamente atto delle loro oggettive caratteristiche (forme di comunicazione linguistica prescrittiva rivolte dall’emittente/legislatore ai destinatari/consociati).

Proprio per questo, come del resto si sarà già capito, neppure ritengo – e in ciò sono d’accordo con Pino – che seguendo i criteri previsti da tali norme si arriverà *necessariamente*, per ogni istanza interpretativa, all’individuazione d’un significato unico o sufficientemente determinato, essendo senz’altro vero che *talvolta* essi consentiranno soltanto la ricognizione di «una cornice di plurimi significati possibili»⁴⁴.

Pur non credendo che le regole giuridiche sull’interpretazione possano trasformare l’acqua in vino, però, sono convinto che, se intese seriamente, esse non presentino affatto quel carattere di *Word Salad* che molti si compiacciono d’imputare loro quale vaniloquente frutto della schizofrenica megalomania legislativa che le avrebbe concepite.

Sono viceversa persuaso (d'aver argomentato) che esse, nel loro vincolare l'interprete alla volontà del legislatore e alla reciproca connessione delle parole, esplicitino il codice linguistico dell'emittente⁴⁵ e così facendo ottengano un importante risultato quanto meno *in negativo*. Tali regole, infatti, in questo modo hanno l'effetto d'*escludere* logicamente tanta parte proprio di quella inesauribile serie d'argomenti e di possibili criteri interpretativi che, nel discorso di Pino, renderebbero "fatale" la valutatività nell'interpretazione giuridica, trasformando quest'ultima in un'entità virtualmente indistinguibile dall'integrazione e dalle altre attività di "costruzione" e "co-produzione" giuridica.

Non mi stupisce più di tanto, sia chiaro, la loro conclamata irrilevanza per il teorico che studi soltanto la fenomenologia dell'uso dei testi normativi da parte di giudici e giuristi e detta fenomenologia convenzionalmente chiami 'interpretazione'. E mi stupisce se possibile ancor meno il *fin de non recevoir* da parte del giurista che con macerato spirito di sacrificio leghi le pagine del proprio destino alla realizzazione d'una qualche Giustizia *in hac lacrimarum valle*.

Entrambi, seppure per ragioni e con finalità diverse, potranno infatti passare in rassegna anche le più esotiche delle interpretazioni e registrare che «alcune possono ricevere maggiore sostegno dal diritto posi-

tivo»⁴⁶ col distacco dell'entomologo, giacché il dato di per sé non sarà per loro né risolutivo, né tanto meno vincolante.

Ma sarà per forza di cose lo stesso anche per lo scienziato del diritto (positivo) che esso diritto (positivo)⁴⁷ punti ancora semplicemente a descrivere al meglio dei suoi mezzi e senza troppi "paraocchi teorici"?

E sarà solo di questa maliziosa creatura, apparentemente degna del *Manuale di zoologia fantastica* di Borges, il dubbio che dietro la frequente (pretesa) descrizione teorica d'uno stato di sostanziale *anomia* metodologica si nasconda talvolta una più umana (troppo umana?) *nomofobia* giuridica?

6. «*I'm gonna make him an offer he can't refuse...*». Anche con riferimento ai "soggetti" dell'interpretazione, le note di Pino hanno il pregio di cogliere egregiamente il mio pensiero.

In *estrema* sintesi, dal fatto che il diritto sia un fenomeno normativo, volto a condizionare la condotta dei consociati, io deduco che questi ultimi, e non soltanto giudici e giuristi, siano (in teoria e in pratica) i principali e, per così dire, "naturali" interpreti delle disposizioni normative: un diritto kafkianamente incomprensibile ai suoi destinatari senza la mediazione di un qualche avvocato Huld, del resto, continua a sembrarmi un semplice *nonsense*⁴⁸.

È segnatamente da questa «ovvietà»⁴⁹ che argomento come – sempre che si voglia adottare un modello di significato degli enunciati normativi basato sul loro concreto *uso* – gli usi linguistici rilevanti dovrebbero essere considerati quelli dell'insieme composto dal legislatore da una parte e dai suoi destinatari dall'altra, oltre che dagli applicatori o dai commentatori del diritto quali sono i giudici e i giuristi.

Inoltre, sostengo un'altra tesi per me ovvia, vale a dire che, nel descritto insieme, non esistano autorità *epistemiche* chiamate *in senso tecnico* a “decidere” sul significato delle parole del legislatore.

Riassumiamo i termini della *pièce*. Ferma restando l'ovvia possibilità per l'emittente di specificare in anticipo (dunque in modo espressamente convenzionale) un particolare codice linguistico di significazione per il proprio discorso – cosa che, come s'è scritto, il legislatore talora può appunto decidere di fare dettando (meta-)norme sull'interpretazione –, una volta “esternato” con la sua pubblicazione, il messaggio è immesso *così com'è* nel circuito della comunicazione.

Alea iacta est. Regole convenzionali della specifica lingua in uso ne determinano il significato, che non è più nella disponibilità neppure del suo originario emittente, e se è vero che il legislatore può talora intervenire con leggi c.d. di “interpretazione autentica”, queste ultime o

sono semanticamente superflue⁵⁰, e dunque non aggiungono né tolgono nulla all'originale, oppure non sono autenticamente interpretative (ma soltanto leggi “nuove” che pretendono un'applicazione retroattiva).

Tuttavia, mi obietta Pino, «tutto questo è vero, ma è solo una parte della storia»⁵¹.

Il *sequel* sarebbe che il diritto non è soltanto un fenomeno *linguistico* di comunicazione di regole fra un emittente e i suoi destinatari, ma anche un complesso fenomeno *istituzionale*. Il diritto si differenzerebbe cioè dagli altri ordinamenti normativi (morale, etichetta e via dicendo) per il fatto d'istituire «un apparato, talvolta straordinariamente complesso, volto alla creazione e al mutamento delle norme giuridiche, e alla loro applicazione»⁵².

Osservazione peraltro inappuntabile. È tuttavia con le inferenze che *de plano* se ne vorrebbero trarre che iniziano i proverbiali “dolori”.

Pino, infatti, pretende di dedurre dal rilievo secondo cui il diritto è (anche) un fenomeno istituzionalizzato la presenza in esso di «interpreti *privilegiati* delle direttive giuridiche»⁵³, individuandoli negli organi dell'applicazione.

Il mio interlocutore, inoltre, specifica l'origine di tale “privilegio”: «solo le interpretazioni degli organi dell'applicazione sono destinate a trasformarsi in presupposto per

l'uso legittimo della forza»⁵⁴, con la conseguenza che le decisioni degli organi giurisdicenti «hanno un *peso* maggiore rispetto a quelle degli altri attori all'interno del gioco del diritto»⁵⁵.

La conclusione sarebbe quella secondo cui «il linguaggio giuridico ha un carattere di "linguaggio amministrato": nel linguaggio giuridico, a differenza che nel linguaggio comune, vi sono soggetti che possono decidere, e che di fatto decidono, in maniera autoritativa sul significato dei termini impiegati in quel linguaggio»⁵⁶.

Anche in questo caso, la questione – che tuttora continua a suonarmi come il "trapianto" sul piano della teoria *dell'interpretazione* di una simpatica serie di postulati della teoria *del diritto* giusrealista – non è esattamente nuova, ed essendomi già capitato d'affrontarne dei lembi tanto (indirettamente) in *Interpretazione e Costituzione*⁵⁷, quanto (più esplicitamente) nella discussione che ne è seguita⁵⁸, mi limiterò ancora una volta a osservazioni largamente "panoramiche".

Da un certo punto di vista, Pino parrebbe dire una cosa condivisibile quando afferma che non tutte le interpretazioni hanno lo stesso peso. Da alcune (e solo da alcune) di esse, infatti, sembrerebbero discendere degli effetti nella "vita vera", che non è fatta soltanto di vocaboli (e dei relativi significati), ma anche d'altri "fatti", più o meno gioiosi.

Questo capita, del resto, anche muovendosi all'interno del c.d. linguaggio comune, là dove talora parrebbero sussistere forti convenienze nel sottomettersi a certe interpretazioni "privilegiate". Conviene però intendersi sul senso delle parole.

Nella New York del 1945, ad esempio, i "ragionamenti" di Don Corleone certamente avranno un peso maggiore rispetto a quelli del fragile figlio Fredo, e solo un aspirante suicida avrebbe interesse a celsellare pedanterie sull'uso semanticamente più o meno corretto della proverbiale "offerta che non si può rifiutare". E lo stesso dicasi (*si parva licet...*) per l'assai libera interpretazione che di *Ezechiele*, 25, 17 viene offerta in *Pulp Fiction* da Jules Winfield/Samuel L. Jackson. Da un certo punto di vista, insomma, non c'è modo migliore per dare "peso" alle proprie interpretazioni che affidarle alla canna di una 9 millimetri.

Quando il rischio è di svegliarsi con una testa di cavallo nel letto o magari di non svegliarsi affatto, del resto, l'importante non parrebbe di approvare la teoria semantica del proprio interlocutore e neppure di riconoscerne la correttezza, bensì d'*adeguarsi* coi propri comportamenti esteriori a ciò che (si suppone) egli voglia. E siccome l'essenziale è capire cosa *voglia*, ci si deve anche sforzare di capire quel che *voglia dire* con le (o far dire alle) parole che usa (proprie o altrui, qui fa poca differenza).

Ma, fuor di metafora, conviene ora chiedersi se a essere assistite da qualche “privilegio” siano davvero delle *interpretazioni* o se viceversa il diverso “peso” (peraltro, squisitamente pratico e non certo epistemico) non sia qui più prosaicamente, ma anche più esattamente da imputare alla *volontà* rivolta all’ottenimento di certi effetti, traducibile in uno specifico *comando* (procura la concessione della data licenza, rinuncia alla data valigetta, libera dall’esclusiva Johnny Fontane e così avanti) assistito dalla concreta minaccia d’una sanzione.

Mutatis mutandis, peraltro, qualcosa di simile avviene anche nell’ambito del diritto, il quale (inteso come fenomeno istituzionale) pure, a certe condizioni, consente che specifici comportamenti siano imposti coercitivamente.

Qui è vero, come giustamente fa notare Pino, che l’uso della forza solitamente presuppone una previa dichiarazione *giudiziale* della doverosità (giuridica) dei comportamenti imposti nel caso specifico. Tuttavia, a differenza di quel che Pino lascia intendere, questa dichiarazione non viene veicolata attraverso le *interpretazioni* del disposto legislativo contenute nella parte “*motiva*” delle sentenze, bensì attraverso dei *precetti singolari e concreti* contenuti nel *dispositivo* di queste ultime.

È solo il dispositivo che vincola, risolvendo uno specifico caso di conflitto, e – quale autentico *análo-*

gon del “suggerimento” elargito indicando la fondina della 44 Magnum – vincola a *prescindere* dalla motivazione che lo sorregge (e dalle interpretazioni in essa contenute), la quale infatti col primo ben potrebbe essere in un rapporto di *non sequitur*.

Le interpretazioni giudiziarie del disposto legislativo, se corrette e ben strutturate, nel nostro ordinamento servono semmai a *spiegare* (a motivare, appunto) come s’è giunti al dispositivo e come questo possa essere ricondotto alla legge; qualora, viceversa, risultino scorrette o sgrammaticate, non spiegheranno proprio nulla, potendo al più esercitare un effetto *persuasivo* su menti deboli.

In ogni caso il loro scopo non è quello di porre ceppi all’intelletto. Ritenerle dotate per definizione d’una qualche plusvalenza epistemica – “transustanziano” quella che un tempo veniva significativamente chiamata soltanto «*finzione di verità*»⁵⁹ – equivale pertanto a trasformarle *gratuitamente* in una qualche polizia del pensiero.

Di conseguenza, contrariamente a quanto afferma Pino, nel nostro ordinamento ai giudici *non* è stato conferito il potere di decidere autoritativamente il significato degli enunciati normativi, ed anzi, come s’è avuto modo di vedere parlando delle norme sull’interpretazione, quando il legislatore è intervenuto sulla materia ha espressamente ma-

nifestato la volontà d'*escludere* tale ipotesi.

Ai giudici spetta "soltanto" l'autorità di risolvere in modo vincolante e definitivo alcuni dei conflitti che si generano tra i consociati, argomentando la propria decisione a partire dal testo della legge – ferma restando la scelta dell'ordinamento che tale decisione vincoli anche se la retrostante interpretazione è scorretta poiché, dal punto di vista pratico, s'è preferita una decisione potenzialmente sbagliata, ma definitiva, alla perenne conflittualità.

Se questo è vero, allora la conclusione logica del nostro ragionamento è che i giudici amministrano sì *il diritto* (come insieme di norme), peraltro soltanto nel suo versante conflittuale o comunque patologico, ma non certo *il linguaggio* del legislatore (come insieme di enunciati).

Riferire al secondo (linguaggio) quel compito di "amministrazione" conferito soltanto con riferimento al primo (diritto) finisce per *confondere* la dimensione linguistica del fenomeno giuridico con quella istituzionale, riportando all'una caratteristiche proprie soltanto dell'altra, e parrebbe così costituire un'operazione "metonimica" non soltanto opinabile quanto alla sua linearità, ma pure tutt'altro che innocente quanto alla retrostante ideologia giuridica.

Cui prodest?

7. *Non lo fo' per piacer mio? (Il "posto" della giustizia costituzionale).*

Le differenti premesse giuridiche ed epistemologiche che distinguono la mia posizione teorica da quella di Pino, come del resto era prevedibile, si manifestano con estrema chiarezza anche sulla concezione del "posto" della giustizia costituzionale all'interno del nostro ordinamento, al quale ("posto") vorrei dedicare la nota conclusiva di questo scritto.

Secondo Pino, la mia idea di giustizia costituzionale è in estrema sintesi quella kelseniana di "legislatore negativo". Nella sua, viceversa, la Corte costituzionale «si pone come contropotere e come interlocutore della politica»⁶⁰. Entrambe sarebbero legittime e sensate, dunque si potrebbe argomentare liberamente a favore dell'una o dell'altra a seconda dei propri ideali di politica del diritto e d'una valutazione "tecnica" mezzi-fini sul modo migliore di realizzare tali obiettivi nelle circostanze date⁶¹.

Non metto in dubbio che, *secondo gli assiomi di Pino* (generale impossibilità d'una interpretazione scientifica, impossibilità di distinguere fra interpretazione e integrazione, presenza d'autorità epistemiche nella comunicazione giuridica e così avanti), questa sia un'impostazione coerente.

Ciò di cui mi vien da dubitare, piuttosto, è che una proposta teorica come quella del mio interlocuto-

re risultati percorribile e praticabile anche all'interno di contesti discorsivi – come ad esempio quello argomentato in *Interpretazione e Costituzione* – dove emerge *l'inconsistenza di tali assiomi*.

All'interno della logica che qui s'è cercato di ricapitolare, infatti, non si tratta più di contrapporre gli ideali filosofico-politici del sottoscritto a quelli di Pino e magari di discutere insieme sul miglior modello per la loro realizzazione, bensì anzitutto di cercare di capire quali siano le scelte, anche in tema di giustizia costituzionale, già effettuate *dall'ordinamento stesso* e che non rientrano nella libera “disponibilità” degli scienziati o teorici del diritto (per lo meno quando essi agiscano come tali).

La posizione di politica del diritto che Pino m'attribuisce in tema di separazione dei poteri, insomma, continuo a sentirla “mia” solo fino a un certo punto e insisto nel chiedermi: ma non sarebbe forse anche (e soprattutto) la posizione espressa *dalla Costituzione e dall'intero ordinamento*, sol che si volesse considerare l'una e l'altro senza le ormai consuete “lenti anamorfiche”⁶²?

La mia ricostruzione del modello di separazione dei poteri⁶³, pertanto, non mi parrebbe affatto un *presupposto* (ideologico) condizionante la mia teoria dell'interpretazione giuridica, bensì semmai il suo (logico) *prodotto*, se vogliamo definir così l'applicazione del relativo me-

todo di significazione alle disposizioni giuridiche (costituzionali e legislative) di riferimento.

Peraltro, anche la ricostruzione del “posto” della giustizia costituzionale che io offro *come giurista*⁶⁴ – al pari di tutte quelle che nel corso degli anni m'è capitato d'effettuare analizzando istituti del diritto positivo – non soltanto non costituisce per me un *a priori* ideologico (che condizioni dunque la mia interpretazione degli enunciati normativi), ma neppure implica *a posteriori* la mia personale adesione ideologica *come cittadino* al modello di separazione che vengo a descrivere solo perché esso è quello previsto dal diritto positivo.

Nulla esclude, infatti, che il diritto positivo possa talvolta sfornare soluzioni normative male affatturate dal punto di vista *tecnico-giuridico*, *politicamente* indigeste o *eticamente* riprovevoli, al punto che da cittadini se ne possa caldeggiare non solo il cambiamento, ma addirittura l'inosservanza (esponendosi così alle conseguenze del caso).

Nessuna di queste condizioni, tuttavia, legittima il giurista a (o addirittura gli impone di) offrirne una descrizione *scientifica* distorta, frutto d'opzioni valutative variabilmente argomentabili, ma riconducibili pur sempre, in ultima istanza, a preferenze personali.

Au contraire, precisamente la presa di coscienza del perimetro di volta in volta “oggettivamente”

espresso (con minore o maggior precisione) dal diritto positivo mi parrebbe il miglior mezzo per consentire se del caso anche ai cittadini di criticarlo, e ai giudici e ai giuristi d'assumersi chiaramente le proprie responsabilità "politiche" per tutto ciò va oltre la "semplice" (anche se non necessariamente "facile") interpretazione degli enunciati legislativi.

Sarà eccessiva diffidenza, ma continuo a non vedere come un simile risultato possa essere ottenuto con una teoria dell'interpretazione che per ogni tipo d'attività praticata da giudici e giuristi consenta *sempre* e *indistintamente* a questi ultimi d'allargare le braccia soggiungendo con un sospiro estatico: «non lo fo' per piacer mio...».

Honni soit qui mal y re-pense?

NOTE

¹ Mi riferisco a G. PINO, *Di interpretazione e interpreti della Costituzione. Note a margine di 'Interpretazione e Costituzione' di Aljs Vignudelli*, in *Questa Rivista*, 2013, 2, 353-373.

² G. PINO, *Di interpretazione e interpreti della Costituzione*, cit., 356, nt. 10.

³ V. sempre G. PINO, *Di interpretazione e interpreti della Costituzione*, cit., 356, nt. 10, dove si afferma che le tesi del mio lavoro prese in considerazione e successivamente sottoposte a critica sarebbero «la struttura portante, dal punto di vista teorico, dell'argomento generale del volume».

⁴ Mi riferisco qui, ovviamente, proprio alla monografia che Pino recensisce: *Interpretazione e Costituzione. Miti, mode e luoghi comuni del pensiero giuridico*, Torino 2011.

⁵ Inaugurata con i "botta e risposta" con l'amico Mauro Barberis, ora ripubblicati in M. BARBERIS, A. VIGNUDELLI, *"Nuovi" dialoghi sull'interpretazione*, Modena 2013.

⁶ Mi trovo qui in consonanza con l'osservazione di Emanuele Severino emersa in F. PEDRINI, *Colloquio su Filosofia e (Scienza del) Diritto. Intervista al Prof. Emanuele Severino*, in *Lo Stato*, 2013, 1, 157.

⁷ Impresione che è stata alla base di buona parte delle repliche a Barberis ora raccolte nel già citato volumetto delle Piccole Conferenze "Nuovi" dialoghi sull'interpretazione.

⁸ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 355 e 357.

⁹ Preferisco ricorrere all'espressione 'interpretazione *corretta*' e non invece quella di 'interpretazione *vera*', pure utilizzata da Pino (*Di interpretazione e interpreti*, cit., 357), giacché quest'ultima *già per come è formulata* parrebbe evocare atmosfere vagamente caricaturali se intesa a denotare un'attività retta da criteri metodologici ed esperita "a regola d'arte". Non suonerebbe assai strano, del resto, anche parlare di $2+2=4$ come di un'addizione *vera*?

¹⁰ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 357.

¹¹ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 363.

¹² Questo è appunto il senso della mia puntualizzazione d'esordio in *Interpretazione e Costituzione*, cit., 7, quando affermo, appunto con riferimento ai termini 'giurista', 'diritto', 'interpretazione' e 'Costituzione' che «sembra opportuna al riguardo qualche ulteriore precisazione, beninteso specificando che non si pretende così di prendere posizione su un ipotetico "migliore" o "più corretto" (tanto meno sull'ipotetico "universale") uso di questi termini *in sé*, ma solo di chiarire meglio in che accezione li s'intende utilizzare *qui*». E cfr. *ibidem*, nt. 5, dove con specifico riguardo al vocabolo 'interpretazione' ulteriormente si evidenzia (richiamandosi al pensiero di A. PINO, *La ricerca giuridica*, Cedam, Padova 1996, 216) la problematicità di un suo utilizzo non specificato, (problematicità) che addirittura suggerirebbe, dal punto di vista teorico-concettuale, la scelta di un termine meno compromesso.

¹³ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 364. In tal senso v. anche A. VIGNUDELLI, Honni soit qui mal y (re-)pense. *Una seconda risposta e qualche ulteriore domanda a Mauro Barberis*, in M. BARBERIS, A. VIGNUDELLI, "Nuovi" dialoghi, cit., 36 s. (lì sul concetto di 'diritto', ma con rilievi validi per qualsiasi definizione stipulativa).

¹⁴ Questo è il senso dell'argomento sviluppato in G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 358 ss. (par. 2.1.).

¹⁵ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 357.

¹⁶ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 364 e 366.

¹⁷ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 366.

Per questo tipo d'impostazione "pan-interpretativa", particolarmente diffusa soprattutto nella letteratura giuridica americana, è emblematico (e non a caso tradotto dallo stesso Pino) M. ROSENFELD, *Interpretazioni. Il diritto fra etica e politica*, Bologna 2000, *passim*, ma part. 445: «poiché non vi è nulla oltre o al di là dell'interpretazione, le interpretazioni corrette sono in ultima analisi nient'altro che interpretazioni. (...) In conclusione, ogni significato intersoggettivo è derivato dall'interpretazione, e il diritto, l'etica, e la politica, attraverso cui il sé e l'altro cercano di trarre il meglio dalla loro condizione comune, sono nella loro essenza solo interpretazioni». Per un eccellente inquadramento critico di tali prospettive, in cui peraltro è talora difficile distinguere approccio sociologico e approccio normativo al diritto, cfr. con ampi riferimenti bibliografici F. DENOZZA, *La struttura dell'interpretazione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1995, 1 ss.

¹⁸ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 358: «il diritto (moderno) è un fenomeno linguistico».

¹⁹ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 358.

²⁰ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 358.

²¹ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 358 s.

²² G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 359-361.

²³ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 359.

²⁴ Utili indicazioni e una prima bibliografia su questa tematica sono reperibili all'indirizzo <http://plato.stanford.edu/entries/collective-intentionality/>.

²⁵ Cfr. *Interpretazione e Costituzione*, cit., 185 ss.

²⁶ Accurati riferimenti su queste classificazioni sono rinvenibili nello studio di C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, Milano 1990, 48 ss., recentemente riprese in ID., *Principi e princìpi. La genericità nel diritto*, Torino, 2012, *passim*.

Cfr. peraltro con specifico riferimento alla genericità, sempre C. LUZZATI, *Elogio dell'indifferenza. La genericità scarnificata*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, 12/2012, 359 s., dove si precisa come essa «non solleva il benché minimo problema interpretativo», giacché appunto esclude in radice la prospettività di *bard cases*.

²⁷ Cfr. *Interpretazione e Costituzione*, cit., 210 ss.

²⁸ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 362: «anche a fronte di (...) interpretazioni consolidate, niente impedisce che l'enunciato del discorso delle fonti sia non irragionevolmente interpretabile anche in un altro modo, ad esempio di fronte ad un caso inedito».

²⁹ A occuparsi delle problematiche elencate da Pino sono soprattutto i Capitoli I e II dell'opera.

³⁰ Su tale differenza e sui problemi e i fraintendimenti ad essa connessi cfr. *Interpretazione e Costituzione*, cit., 60 ss.

³¹ Per tale distinzione v. R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano 2004, 82 ss.

³² Per essere corretti nei confronti dell'argomento di Pino, questo discorso andrebbe meglio articolato rispetto ai casi di contrasti che potenzialmente si verificano fra norme poste sullo stesso livello dell'ordinamento, e fra norme viceversa poste a livelli differenti. Nel primo caso, secondo Pino, si porrebbero problemi di *bilanciamento* (G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 365 s.), nel secondo di *interpretazione adeguatrice* (*ibidem*, 361), i quali entrambi, nella ricostruzione offertane dall'A., potrebbero "retroagire" sull'interpretazione in senso stretto delle rispettive disposizioni. Mi soffermo sulla problematicità di questo modo d'intendere l'interpretazione adeguatrice e il bilanciamento – sostenendo come, al più, essi possano porre problemi *applicativi* e non strettamente *interpretativi* –, rispettivamente, in *Interpretazione e Costituzione*, 248-251 e 1010 ss.

³³ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 360.

³⁴ La questione sulla presunta "tensione necessaria alla ragionevolezza" del diritto positivo è oggetto di ampia trattazione critica soprattutto nel secondo capitolo di *Interpretazione e Costituzione*.

³⁵ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 360. E similmente potrebbe essere inquadrata anche la questione della «molteplicità di attori giuridici (giudici, avvocati, cittadini, pubblici funzionari), tipicamente dotati di interessi divergenti» (*ibidem*, 361).

³⁶ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 364, dove pure si richiama ancora la «molteplicità di criteri interpretativi».

³⁷ Mi soffermo ampiamente sull'utilizzo (e sulla problematicità) di questo argomento "accumulatorio" nella descrizione degli inconvenienti che *talora* affliggono la comunicazione giuridica in *Interpretazione e Costituzione*, cit., 55 ss., part. 60 e 66.

³⁸ Sul rischio che ogni disposizione normativa possa essere "interpretativamente" trasformata in una clausola generale si sofferma ora puntualmente F. PEDRINI, *Le "clausole generali". Profili teorici e aspetti costituzionali*, Bologna 2013, 36 ss.

³⁹ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 366 (corsivo dell'Autore).

⁴⁰ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 365.

⁴¹ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 354: «sotto il nome di interpretazione giuridica, sono spesso ricondotte attività affatto eterogenee».

⁴² G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 364.

⁴³ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 357.

⁴⁴ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 361.

⁴⁵ Cfr. anche A. PINO, *La ricerca giuridica*, cit., 256 ss.

⁴⁶ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 362.

⁴⁷ Una volta, chiaramente, che si sia precisato a cosa ci si va riferendo con questa espressione ('diritto positivo'). Cfr. da ultimo il mio Amicus Plato (reloaded), in M. BARBERIS, A. VIGNUDELLI, "Nuovi" *dialoghi*, cit., 84 ss.

⁴⁸ In questo senso cfr. anche – caso raro nella letteratura anglofona – M.J. MORRISON, *Excursio ninto the Nature of Legal Language*, in *Cleveland State Law Review*, 1989, 271 ss.

⁴⁹ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 367.

⁵⁰ Il che, s'intende, non esclude altri tipi di utilità, come ad esempio quello di evitare interpretazioni scorrette dei propri precetti, ribadendo quale avrebbe dovuto essere *fin da subito* la significazione corretta delle disposizioni in questione.

⁵¹ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 367.

⁵² G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 367.

⁵³ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 367.

⁵⁴ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 367.

⁵⁵ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 367.

⁵⁶ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 368.

⁵⁷ *Interpretazione e Costituzione*, cit., 68 ss. e relative note.

⁵⁸ Honni soit qui mal y (re-)pense, cit., 55 ss.; Amicus platoreloaded, cit., 95 ss.

⁵⁹ Cfr. sul punto R. QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale*, in AA.VV., *Commentario del codice civile*, a cura di V. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma 1974, 231 s.

⁶⁰ G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 372.

⁶¹ Cfr. G. PINO, *Di interpretazione e interpreti*, cit., 372, nt. 50, dove lo stesso Pino ammette trattarsi di «un argomento che si colloca innanzitutto su un piano normativo, filosofico-politico, e non meramente descrittivo dell'esistente».

⁶² Per ulteriori spunti cfr. A. VIGNUDELLI, *Interpreti vs. Legislatore. La contesa del primato sulla produzione del diritto alla luce della Carta costituzionale repubblicana*, in *Rassegna Parlamentare*, 2012, 3, 541 ss.

⁶³ Come effettuata, ad esempio, in A. VIGNUDELLI, *Sulla separazione dei poteri nel diritto vigente*, in *Diritto e Società*, 2006, 4, 657 ss.

⁶⁴ In una linea concettuale che da A. VIGNUDELLI, *La Corte delle leggi. Osservazioni sulla cosiddetta efficacia normativa delle sentenze della Corte costituzionale*, Rimini 1988, giunge appunto a *Interpretazione e Costituzione*.

